

	Regolamento per la Valutazione della Conformità			RG-00
	MQ Ed.ne 02	REVISIONE N° 01	13 febbraio 2016	Pagina 1 di 18

# REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'

## DIRETTIVA ASCENSORI

DOCUMENTO A DISTRIBUZIONE CONTROLLATA		COPIA N. 02	
Redatto da : <b>RGQ</b> SQUADRITO Gaetano	Verificato da : <b>DT</b> SQUADRITO Sergio	Approvato da : <b>AD</b> SQUADRITO Sergio	Entrata in vigore <b>20.04.2016</b>

	<b>Regolamento per la Valutazione della Conformità</b>			<b>RG-00</b>
	MQ Ed.ne 02	REVISIONE N° 01	13 febbraio 2016	Pagina 2 di 18

LISTA DELLE EDIZIONI DEL REGOLAMENTO RG-00

N.	DATA	MOTIVO DELLA RIEDIZIONE	RIFERIMENTO PARAGRAFO
0	30.11.2014	Prima Emissione per redazione del manuale di qualità in seconda edizione	Tutti
1	13.02.2016	Adeguamento alla Direttiva 2014/33/UE	Tutti
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

**NOTA DI COPYRIGHT**

Questo Regolamento Operativo è di proprietà di **OEC** e viene assegnata a condizione che, né essa né qualsiasi informazione contenuta, sia riprodotta o usata per intero o in parte, senza autorizzazione scritta dell'Amministratore Unico.

	<b>Regolamento per la Valutazione della Conformità</b>			<b>RG-00</b>
	MQ Ed.ne 02	REVISIONE N° 01	13 febbraio 2016	Pagina 3 di 18

## INDICE

RG-00.1	SCOPO.....	4
RG-00.2	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
RG-00.3	NORME DI RIFERIMENTO.....	4
RG-00.4	DEFINIZIONI.....	4
RG-00.5	CONDIZIONI GENERALI.....	5
RG-00.6	CONDIZIONI ECONOMICHE.....	6
	00.6.1.Tariffe.....	6
	00.6.2.Condizioni di Pagamento.....	6
RG-00.7	RISERVATEZZA.....	6
RG-00.8	DOVERI E DIRITTI.....	7
	00.8.1.Doveri dell'installatore.....	7
	00.8.2.Diritti dell'Installatore.....	8
	00.8.3.Diritti e doveri di OEC srl.....	8
RG-00.9	MODALITA' OPERATIVE : Valutazione della conformità.....	9
	00.9.1.Richiesta di Attivazione dell'iter di Certificazione.....	9
	00.9.2.Attività di Valutazione della Conformità.....	10
	00.9.3.Comitato di Certificazione.....	12
	00.9.4.Comitato per la Sorveglianza dell'imparzialità.....	12
RG-00.10	RINUNCIA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE.....	13
	00.10.1.Rinuncia.....	13
	00.10.2.Sospensione.....	13
	00.10.3.Revoca.....	13
RG-00.11	RECLAMI E RICORSI.....	14
	00.11.1.Premessa.....	14
	00.11.2.Reclami.....	14
	00.11.3.Ricorsi o appelli.....	14
	00.11.4.Contenziosi.....	15
RG-00.12	VOLTURA DEL CERTIFICATO.....	15
RG-00.13	CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	15
RG-00.14	USO DEL MARCHIO ACCREDIA.....	15
	ALLEGATO A - PUBBLICITÀ E USO DELLA CERTIFICAZIONE.....	15
	ALLEGATO B - PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLE CONFORMITA' PER DIRETTIVA.....	15
	ALLEGATO C - INFORMATIVA A NORMA DELL'ART. 13, D. Lgs 30.06.2003 n. 196.....	15

	<b>Regolamento per la Valutazione della Conformità</b>			<b>RG-00</b>
	MQ Ed.ne 02	REVISIONE N° 01	13 febbraio 2016	Pagina 4 di 18

### **RG-00.1 SCOPO**

Il presente *Regolamento* definisce le regole generali, procedure e le modalità operative di OEC srl per l'esecuzione dell'attività di Valutazione della Conformità nell'ambito della Direttiva Ascensori 2014/33/UE. Il presente Regolamento costituisce parte integrante dell'incarico sottoscritto dal Cliente

### **RG-00.2 CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente *Regolamento* si applica alla certificazione di prodotto secondo le procedure di valutazione della conformità di cui agli Allegati V e VIII della Direttiva 2014/33/UE (in prosieguo Direttiva) in riferimento agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto secondo quanto riportato nell'articolo 1 della direttiva stessa.

Rientrano nel campo di applicazione della presente procedura gli apparecchi di sollevamento che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide (es. ascensori a pantografo).

Sono esplicitamente esclusi dal campo di applicazione della presente:

- a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;
- b) gli ascensori da cantiere;
- c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;
- d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine;
- e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
- f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
- g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
- h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
- i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
- j) i treni a cremagliera;
- k) le scale mobili e i marciapiedi mobili.

Sono oggetto dell'attività di certificazione di OEC gli ascensori per il trasporto di persone, persone e cose, soltanto di cose se il supporto del carico accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico.

### **RG-00.3 NORME DI RIFERIMENTO**

Le norme, le direttive e i regolamenti di riferimento per le attività di valutazione della conformità di OEC nell'ambito dell'applicazione del presente *Regolamento*, sono i seguenti:

- Direttiva 2014/33/UE : per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori.
- ISO/IEC 17065:2012 "Requisiti per Organismi che certificano prodotti, processi e servizi".
- ISO/IEC 17020:2012 "Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni".
- ISO/IEC 17000 "Valutazione della conformità – vocabolario e principi generali".
- GUIDE IAF – EA applicabili.
- Regolamenti e decisioni CE applicabili al settore di competenza.
- Regolamenti Generali, Regolamenti Tecnici e disposizioni dell'Ente di Accreditamento (ACCREDIA), negli schemi e settori coperti da accreditamento.

OEC, nello svolgimento delle proprie attività, applica quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche "Codice in materia di protezione dei dati personali".

### **RG-00.4 DEFINIZIONI**

a) **ascensore**: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, destinato al trasporto:

- 1) di persone,
- 2) di persone e cose,
- 3) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;

b) **supporto del carico** : la parte dell'ascensore che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle;

c) **ascensore modello** : un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indichi come saranno rispettati i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva negli ascensori derivati dall'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizzi componenti di sicurezza per ascensori identici;

	<b>Regolamento per la Valutazione della Conformità</b>			<b>RG-00</b>
	MQ Ed.ne 02	REVISIONE N° 01	13 febbraio 2016	Pagina 5 di 18

- d) **messa a disposizione sul mercato**: la fornitura di un componente di sicurezza per ascensori per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione Europea nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- e) **immissione sul mercato**: la prima messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori; oppure la fornitura di un ascensore per l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- f) **installatore**: la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e dell'immissione sul mercato dell'ascensore;
- g) **fabbricante**: la persona fisica o giuridica che fabbrica un componente di sicurezza per ascensori o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale;
- h) **rappresentante autorizzato**: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un installatore o un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a compiti specificati;
- i) **importatore**: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un componente di sicurezza per ascensori originario di un paese terzo;
- j) **distributore**: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un componente di sicurezza per ascensori;
- k) **operatori economici**: l'installatore, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;
- l) **specificata tecnica**: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori deve soddisfare;
- m) **valutazione della conformità**: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza della presente direttiva relativi a un ascensore o a un componente di sicurezza per ascensori;
- n) **richiamo**: in relazione a un ascensore qualsiasi misura volta a ottenere lo smantellamento e lo smaltimento in sicurezza di un ascensore; in relazione a un componente di sicurezza per ascensori qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un componente di sicurezza per ascensori che è già stato messo a disposizione dell'installatore o dell'utilizzatore finale;
- o) **ritiro**: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori nella catena di approvvigionamento;
- p) **marcatore CE**: una marcatura mediante la quale l'installatore o il fabbricante indica che l'ascensore o il componente di sicurezza per ascensori è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;
- q) **Ispettore**: Addetto designato da OEC all'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dell'impianto di sollevamento sottoposto a certificazione, in genere è anche designato all'esame della documentazione e alla compilazione dei documenti di valutazione.
- r) **Certificazione**: è la procedura con cui l'installatore dell'ascensore accerta e dichiara che l'ascensore commercializzato soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva. L'organismo notificato, incaricato dall'Installatore, esegue le prove appropriate per verificare la conformità dell'ascensore ai corrispondenti requisiti della direttiva. Se l'ascensore soddisfa le disposizioni della direttiva, l'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione a lato della marcatura CE e redige un Certificato di conformità.
- s) **Comitato di Certificazione**: organo interno di OEC srl composto da uno o più membri di comprovata esperienza nel campo oggetto della valutazione di conformità che delibera sul rilascio della Certificazione.
- u) **Reclamo**: manifestazione di insoddisfazione, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, Enti di accreditamento), relativamente ai servizi forniti dall'Organismo e, in genere, all'operato del medesimo;
- w) **Ricorso**: appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o certificazioni emesse dall'Organismo;
- x) **Non Conformità**: condizione di mancato rispetto di uno o più requisiti definiti dalle norme di riferimento o situazione in cui si pone, sulla base di evidenze oggettive, un dubbio significativo circa il rispetto dei Requisiti Essenziali di Salute e di Sicurezza fissati dalla Direttiva di riferimento.
- y) **Prescrizione**: indicazione all'installatore dell'assenza di elementi o non rispetto di requisiti che non pregiudicano l'utilizzo in sicurezza dell'ascensore, che devono comunque essere risolte.

“Installatore”, “richiedente/cliente” e “Organizzazione” sono termini utilizzati per designare il soggetto che richiede ad OEC srl di eseguire le valutazioni della conformità conformemente alle procedure previste dalla Direttiva ascensori affinché sia garantito che gli ascensori immessi sul mercato siano conformi ai requisiti di salute e di sicurezza.

Nel presente *Regolamento* valgono i termini e le definizioni riportate nelle Direttive e nelle norme di riferimento elencate al precedente paragrafo RG-00.3; si fa impiego, inoltre, dei termini “valutazione” e “audit” con lo stesso significato, e dei termini “ispettore” e “auditor” con lo stesso significato. Analogamente per i termini derivati da questi.

## **RG-00.5 CONDIZIONI GENERALI**

I servizi di certificazione di OEC srl sono aperti a tutti gli Installatori che ne facciano richiesta e che si impegnano all'osservanza del presente Regolamento e delle prescrizioni della Direttiva di riferimento; la OEC srl non applica politiche o procedure discriminatorie che impediscano o limitino l'accesso alla certificazione. OEC rilascia la Certificazione di confor-

	<b>Regolamento per la Valutazione della Conformità</b>			<b>RG-00</b>
	MQ Ed.ne 02	REVISIONE N° 01	13 febbraio 2016	Pagina 6 di 18

mità per i prodotti che rispettano i Requisiti Essenziali di Salute e di Sicurezza riportati nelle Direttive e nelle norme di riferimento. OEC non fornisce all'Installatore servizi di consulenza per la predisposizione della documentazione tecnica relativa al prodotto da certificare, né assistenza per l'attuazione e la manutenzione di Sistemi di Gestione aziendali attuati dall'Installatore per la realizzazione del prodotto oggetto di certificazione.

Affinché venga attivato l'iter di certificazione da parte di OEC srl, l'installatore deve accettare sia le condizioni economiche convenute nell'offerta sia l'applicazione del presente *Regolamento* che è inteso letto, compreso e accettato con la sottoscrizione dell'affidamento d'incarico. La sottoscrizione dell'incarico e delle condizioni di fornitura da parte dell'installatore impegna le parti a porre in atto tutto quanto sia necessario per il buon fine dello stesso.

Le condizioni contenute nel presente *Regolamento* prevalgono su ogni altro termine in contrasto contenuto o richiamato in ogni preventivo, conferma d'ordine dell'Organismo Notificato.

Il Richiedente, inoltre, deve garantire l'accesso alle proprie sedi, aree, processi, registrazioni e documentazione di sistema inclusi i reclami (se applicabile dal Modulo di valutazione della conformità prescelto) agli Ispettori di OEC srl, di ACCREDIA e di eventuali Osservatori esterni o interni a OEC srl la cui presenza sarà sempre notificata in anticipo garantendo il diritto di ricusazione da parte dell'installatore.

Il rilascio della Certificazione di conformità è subordinato al regolare pagamento degli importi definiti all'interno dell'offerta economica. OEC srl ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante semplice comunicazione in caso di inadempienza dell'Installatore alle obbligazioni previste dalle condizioni di fornitura allegata all'affidamento d'incarico e al presente *Regolamento*, trascorsi quindici giorni dalla costituzione in mora che potrà avvenire mediante raccomandata A/R, posta e-mail certificata (PEC), fax e posta elettronica ordinaria con avviso di lettura.

Il mancato esercizio da parte di OEC dei diritti derivanti dal contratto non costituirà né potrà essere considerata una rinuncia a tali diritti. Qualsiasi modifica delle condizioni di fornitura dovrà essere redatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti. Il contratto è disciplinato dal diritto italiano.

## **RG-00.6 CONDIZIONI ECONOMICHE**

OEC ha predisposto un "Tariffario" in cui si riportano le condizioni economiche applicate a tutti gli installatori richiedenti servizi di Certificazione di conformità al fine di evitare discriminazioni di carattere economico/finanziario o legate alle dimensioni dell'organizzazione e/o appartenenza ad associazioni di categoria istituzionali o private.

### **00.6.1. Tariffe**

Le tariffe per l'attività oggetto del presente *Regolamento* sono determinate in applicazione del "Tariffario" pubblicato nel sito internet [www.oecsrl.it](http://www.oecsrl.it), che costituisce modalità idonea di portare il Cliente a conoscenza delle tariffe stesse.

Il prezzo concordato per il servizio richiesto è riportato nelle condizioni di fornitura allegata all'affidamento d'incarico, eventuali sconti sono praticati nell'offerta specifica allegata.

Possono essere apportate variazioni all'offerta qualora a seguito del riesame del contratto emergano variazioni o difformità dei dati forniti con la Richiesta di Offerta. Tali variazioni e/o difformità potranno essere:

- a) comunicate all'Installatore a seguito di modifiche intervenute successivamente alla richiesta di offerta,
- b) rilevate a seguito dell'analisi del Fascicolo Tecnico (se applicabile),
- c) rilevate in occasione dell'esecuzione dell'attività di valutazione in campo (se applicabile).

Le variazioni alle condizioni economiche riportate nell'offerta accettata saranno notificate per fax o posta elettronica o posta ordinaria con avviso di ricevimento all'Installatore che ha diritto di rinunciare alla certificazione entro 30 giorni dalla data di notifica delle variazioni.

### **00.6.2. Condizioni di Pagamento**

Affinché venga attivato l'iter di Certificazione, l'Installatore dovrà accettare sia le condizioni economiche convenute nell'offerta/contratto sia l'applicazione del presente *Regolamento* e dei documenti in esso esplicitamente richiamati. Con la sottoscrizione da parte dell'Installatore dell'affidamento, l'incarico ha validità immediata ed impegna le parti a porre in atto tutto quanto sia necessario per il buon fine dello stesso.

Il pagamento dell'importo definito all'interno dell'offerta economica andrà effettuato prima del rilascio del Certificato di conformità. Differenti termini di pagamento possono essere preventivamente concordati tra le parti.

Qualora il pagamento non avvenga entro i termini pattuiti OEC si riserva di applicare le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. (ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). OEC si riserva comunque di agire in sede giudiziale per il recupero di quanto dovuto.

## **RG-00.7 RISERVATEZZA**

Le evidenze ed i dati di qualunque tipo relativi all'attività di valutazione della conformità sono considerati riservati, la loro divulgazione dovrà essere preventivamente comunicata da OEC srl all'Installatore e successivamente approvata in forma

	<b>Regolamento per la Valutazione della Conformità</b>			<b>RG-00</b>
	MQ Ed.ne 02	REVISIONE N° 01	13 febbraio 2016	Pagina 7 di 18

scritta dallo stesso, salvo i casi in cui si debbano fornire obbligatoriamente (es. richieste della magistratura). OEC srl garantisce la riservatezza di tutti gli atti e informazioni riguardanti i prodotti certificati e i rispettivi Installatori.

L'Installatore approva esplicitamente che le informazioni e gli atti che lo riguardano siano accessibili all'Ente di Accreditamento e al Comitato di Certificazione di OEC per le attività di controllo previste dalle Norme di riferimento. Tutto il personale coinvolto nel processo di certificazione che ha accesso agli atti di OEC srl, sia interno che esterno, sottoscrive un impegno alla riservatezza.

Pertanto, le informazioni non potranno essere divulgate a terzi senza il consenso scritto dell'Installatore ad eccezione dei dati riportati nell'elenco delle certificazioni emesse da OEC e di quelli riguardanti lo stato di validità delle certificazioni rilasciate da OEC (incluse quelle relative alle sospensioni e revoche delle certificazioni).

Nei casi di legge in cui sia previsto che le informazioni siano rese note a terzi (organismi dell'Autorità Giudiziaria e/o Magistratura), OEC si ritiene sollevata dall'obbligo della Riservatezza, nel caso in cui sia consentito dalla legislazione, provvede ad informare preventivamente l'Installatore.

## **RG-00.8 DOVERI E DIRITTI**

### **00.8.1. Doveri dell'installatore**

L'Installatore richiedente la Valutazione della conformità, secondo una delle procedure dettate dalla Direttiva, deve:

- a) *rispettare le prescrizioni del presente Regolamento;*
- b) *non formulare analogha domanda di certificazione per lo stesso tipo di prodotto ad altro organismo notificato;*
- c) *fornire tutta la documentazione tecnica necessaria alla valutazione prevista dagli specifici allegati della direttiva relativa al prodotto da certificare e in lingua italiana (può essere accettata la lingua inglese);*
- d) *mettere a disposizione il personale adatto per le prove sul prodotto oggetto della certificazione e garantire al personale ispettivo di OEC srl l'accesso ai locali ove è installato il prodotto;*
- e) *non immettere sul mercato ascensori per i quali non si è ancora conclusa positivamente la valutazione della conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza;*
- f) *apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile nella cabina dell'ascensore prima di immettere sul mercato l'ascensore stesso secondo quanto previsto dall'art. 19 della Direttiva;*
- g) *prima di immettere sul mercato l'ascensore oggetto della certificazione apporre un numero identificativo, del tipo, della serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione dell'ascensore; inoltre deve indicare sull'ascensore il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale al quale può essere contattato. Tali informazioni devono essere chiare, indelebili e in lingua comprensibile.*
- h) *garantire che l'ascensore sia accompagnato dalle istruzioni di cui all'allegato I, punto 6.2, in lingua facilmente comprensibile dagli utilizzatori finali. Dette istruzioni ed eventuali etichettature devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.*
- i) *comunicare ad OEC eventuali modifiche apportate al prodotto oggetto di certificazione se ciò avviene prima che sia emesso il certificato di conformità dello stesso;*
- j) *comunicare ad OEC eventuali reclami ricevuti da clienti relativamente al prodotto certificato;*
- k) *evitare di fare, non consentire ad altri di fare, affermazioni che possano trarre in inganno riguardo la propria certificazione;*
- l) *non utilizzare, né consentire l'utilizzo di un documento di certificazione o di parte di esso, in modo da poter trarre in inganno;*
- m) *interrompere l'utilizzo di tutti i materiali pubblicitari che fanno riferimento alla certificazione, nel caso di sospensione o di revoca della stessa;*
- n) *non lasciare intendere che la certificazione si applichi a prodotti o attività che sono fuori dal campo di applicazione per la quale è stata rilasciata;*
- o) *non utilizzare la propria certificazione in modo tale da poter danneggiare la reputazione dell'organismo di certificazione e/o del sistema di certificazione e compromettere la fiducia del pubblico;*
- p) *garantire l'accesso degli Ispettori/Auditor, ivi compresi quelli di ACCREDIA, alla documentazione, alle aree ove è installato l'impianto da certificare e, ove applicabile, a tutte le registrazioni per assicurare il corretto svolgimento dell'attività di valutazione;*
- q) *garantire l'accesso al personale ispettivo in addestramento se preventivamente comunicato;*
- r) *rendersi disponibile ad eseguire delle verifiche supplementari richieste sia da parte di OEC, sia da parte dell'Ente di Accreditamento a seguito di ricezione di reclami e/o segnalazioni, di sospensioni della certificazione o per segnalazioni gravi che coinvolgono il prodotto. Queste possono essere eseguite con un preavviso minimo di 5 giorni e l'installatore non può ruscare il team incaricato di eseguire l'attività di valutazione;*
- s) *in caso di ritiro/revoca della certificazione, restituire i certificati e cessare di utilizzare ogni riferimento alla certificazione.*
- t) *conservare la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE, ed eventuali approvazioni, per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'ascensore è stato immesso sul mercato;*

	<b>Regolamento per la Valutazione della Conformità</b>			<b>RG-00</b>
	MQ Ed.ne 02	REVISIONE N° 01	13 febbraio 2016	Pagina 8 di 18

- u) *esaminare i reclami e gli ascensori non conformi in considerazione dei rischi che essi presentano*, se del caso deve mantenere un registro.
- v) *prendere immediate misure correttive necessarie* per rendere conforme un ascensore, qualora abbia motivo di ritenere che tale ascensore immesso sul mercato dal medesimo non sia conforme. Inoltre, qualora l'ascensore presenti un rischio, l'installatore deve informare immediatamente le autorità nazionali competenti, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.
- w) *Fornire, a seguito di richiesta motivata dall'autorità nazionale per competenza*, tutte le informazioni e la documentazione in lingua comprensibile, in formato cartaceo o elettronico, necessarie a dimostrare la conformità dell'ascensore alla Direttiva. L'installatore deve cooperare con la predetta autorità a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presenti negli ascensori immessi sul mercato.

### **00.8.2. Diritti dell'Installatore**

L'Installatore in possesso della certificazione di conformità :

- a) può apporre la marcatura CE nella cabina dell'ascensore certificato;
- b) può redigere la **Dichiarazione di conformità UE**;
- c) **chiede a OEC srl di apporre il suo numero identificativo quale Organismo Notificato (n°1820)** accanto al proprio marchio CE per l'immissione sul mercato dell'ascensore certificato o chiedere di apporlo sotto la responsabilità di OEC srl secondo le istruzioni fornite;
- d) può pubblicizzare l'avvenuta certificazione nei modi che ritiene più opportuni purché rispetti le regole definite nell'Allegato A del presente Regolamento;
- e) può esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione e comunicare per iscritto eventuali reclami affinché OEC possa utilizzare tali informazioni per attivare modalità di miglioramento del servizio fornito;
- f) può chiedere la sostituzione degli ispettori sia di OEC sia di ACCREDIA qualora vi siano motivati conflitti di interesse dandone comunicazione scritta ad OEC srl entro e non oltre il periodo di tempo stabilito nella comunicazione di pianificazione della verifica;
- g) può formulare delle riserve rispetto al contenuto dei rilievi riscontrati nel corso delle attività di valutazione dagli ispettori/auditor dandone comunicazione scritta.

### **00.8.3. Diritti e doveri di OEC srl**

OEC srl si riserva il diritto di utilizzare personale dipendente e/o liberi professionisti da essa stessa qualificati, per l'effettuazione delle attività di valutazione della conformità.

I doveri di OEC sono:

- a) **mantenere** aggiornata tutta la documentazione del Sistema di Gestione interno con particolare riferimento ai documenti destinati ai richiedenti la certificazione;
- b) **predisporre**, fornire e tenere aggiornata una descrizione dettagliata dell'attività di certificazione comprendente la domanda di certificazione, le attività di valutazione, nonché il processo per rilasciare, mantenere, ridurre, estendere, sospendere, revocare la certificazione;
- c) **operare** sempre con la massima professionalità nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e riservatezza;
- d) **applicare** le prescrizioni riportate nel presente *Regolamento* agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione stessa;
- e) **avere adeguate coperture assicurative** e commisurate alla normative vigenti in materia;
- f) **qualora la OEC srl riscontri** che i requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti dalla Direttiva o da altre norme armonizzate corrispondenti non siano stati rispettati dall'installatore chiede a quest'ultimo di prendere misure correttive appropriate e non rilascia il certificato;
- g) **qualora ne sia formalmente informato, comunicare** agli organi competenti e all'ente di Accreditamento (se applicabile) i casi in cui aziende siano coinvolte in processi relativi alle Leggi sulle responsabilità da prodotto difettoso e sulla Sicurezza;
- h) **comunicare preventivamente**, anche in forma verbale, all'Installatore la composizione dei team incaricati della valutazione e la eventuale presenza di ispettori dell'Ente di Accreditamento o di altri Enti aventi diritto;
- i) **informare l'autorità di notifica** secondo i casi stabiliti dall'art. 34 della Direttiva;
- j) **pubblicare elenco dei prodotti** certificati ai sensi della Direttiva.

	<b>Regolamento per la Valutazione della Conformità</b>			<b>RG-00</b>
	MQ Ed.ne 02	REVISIONE N° 01	13 febbraio 2016	Pagina 9 di 18

## **RG-00.9 MODALITA' OPERATIVE : Valutazione della conformità**

### **00.9.1. Richiesta di Attivazione dell'iter di Certificazione**

In riferimento alle indicazioni fornite nella Direttiva, nella sua attività di Organismo Notificato OEC srl opera secondo le seguenti procedure di valutazione della conformità di cui all'art. 16 della Direttiva:

- **Allegato V : ESAME FINALE PER ASCENSORI;**
- **Allegato VIII : VERIFICA DELL'UNITA' PER ASCENSORI (MODULO G).**

Affinché possa essere avviato l'iter di certificazione l'Installatore richiede ad OEC un'offerta economica per la certificazione di prodotto facendo espresso riferimento agli Allegati di cui sopra; detta richiesta deve essere presentata in forma scritta o utilizzando l'apposito modulo (*Mod. 007/03*) e deve pervenire a OEC a mezzo Fax, Lettera o Posta elettronica e deve contenere i seguenti dati e informazioni:

1. Nome, e indirizzo dell'installatore dell'ascensore, nonché la località in cui è installato l'ascensore;
2. dati essenziali dell'ascensore come : corsa, portata, capienza , tipologia;
3. il numero di impianti da certificare;
4. altre informazioni necessarie alla valutazione della domanda (particolarità tecniche, ecc);
5. espresso riferimento alla procedura prescelta per la quale OEC è notificato.

Nel caso in cui la richiesta di offerta sia presentata dal rappresentante autorizzato è necessario specificare anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo.

La richiesta è esaminata dal Responsabile Tecnico di OEC affinché siano definiti tutti i parametri da indicare nell'offerta, ove opportuno OEC può richiedere eventuali chiarimenti. Una volta controllati tutti i parametri OEC formula, sulla base del proprio "TARIFFARIO" pubblicato sul sito dell'Organismo, un'offerta debitamente sottoscritta dal legale rappresentante che viene inviata al Cliente mediante e-mail, fax o lettera unitamente al modulo di affidamento d'incarico (*Mod. 002/03*), nel quale sono allegate le condizioni di fornitura essenziali, e al presente *Regolamento*.

L'Installatore compila la Domanda di Certificazione (*Mod. 002/03*), predisposta da OEC srl, in tutte le sue parti e in particolare indicando :

- Nome, e indirizzo dell'installatore dell'ascensore, nonché la località in cui è installato l'ascensore;
- I dati tecnici e la norma di riferimento per cui è richiesta la certificazione
- Il modulo secondo il quale è richiesta la certificazione
- Nel modello è contenuta l'espressa dichiarazione che analoga domanda non è stata inoltrata presso un altro organismo notificato e l'espressa accettazione del presente *Regolamento*.

Nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato è necessario specificare anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo.

Inoltre l'Installatore allega i seguenti documenti:

#### **A) Allegato V : ESAME FINALE (di un Allegato IV parte B: Esame UE del tipo degli ascensori)**

1. Certificato di esame UE del tipo del prototipo con allegata la documentazione tecnica contenente i documenti necessari a verificare che l'ascensore è conforme all'ascensore modello, costituita da:
  - documentazione tecnica che indica tutte le possibilità di estensione offerte dal modello di ascensore presentato all'esame;
  - esplicito riferimento alle norme armonizzate EN adottate, qualora alcuni dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza non siano soddisfatti è necessario fornire la specifica tecnica delle soluzioni adottate per soddisfarli;
2. copia dei Certificati di esame UE del tipo per i componenti di sicurezza utilizzati;
3. copia delle dichiarazioni di conformità UE dei componenti di sicurezza installati e di tutti i componenti facenti parte dell'impianto oggetto della certificazione;
4. Progetto d'insieme dell'ascensore
5. esemplare delle istruzioni dell'ascensore di cui al punto 6.2 dell'allegato I della Direttiva;
6. disegni e schemi necessari all'esame finale ed in particolare gli schemi dei circuiti di comando;
7. ogni altro documento attinente l'attività di valutazione della conformità relativo a problematiche di ingegneria e/o norme correlate.

#### **B) Allegato V : ESAME FINALE (di un Allegato XI : Garanzia totale di qualità più esame del progetto per gli ascensori - Modulo H1)**

1. Certificato di Approvazione del Sistema di Garanzia Qualità secondo l'Allegato XI della Direttiva unitamente a:
  - Dichiarazione di Conformità UE attestante che la progettazione è conforme alle disposizione della Direttiva.

Oppure, qualora il progetto non sia pienamente conforme alle norme armonizzate:

	<b>Regolamento per la Valutazione della Conformità</b>			<b>RG-00</b>
	MQ Ed.ne 02	REVISIONE N° 01	13 febbraio 2016	Pagina 10 di 18

- Certificato di esame UE del progetto dell'ascensore (rilasciato da Organismo Notificato) attestante la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della Direttiva.
2. Documentazione tecnica contenente i documenti necessari a verificare che l'ascensore è conforme alla Direttiva, costituita da:
- a. copia dei Certificati di esame UE del tipo per i componenti di sicurezza utilizzati;
  - b. copia delle dichiarazioni di conformità UE dei componenti di sicurezza installati e di tutti i componenti facenti parte dell'impianto oggetto della certificazione;
  - c. Progetto d'insieme dell'ascensore
  - d. esemplare delle istruzioni dell'ascensore di cui al punto 6.2 dell'allegato I della Direttiva;
  - e. disegni e schemi necessari all'esame finale ed in particolare gli schemi dei circuiti di comando;
  - f. ogni altro documento attinente l'attività di valutazione della conformità relativo a problematiche di ingegneria e/o norme correlate.

**C) Allegato VIII : VERIFICA DELL'UNITA' PER ASCENSORI (Modulo G):**

1. La documentazione tecnica contenente i seguenti documenti:
- descrizione generale dell'ascensore;
  - disegni o schemi di progettazione e fabbricazione necessari all'esame del prodotto ed in particolare gli schemi dei circuiti di comando;
  - le spiegazioni necessari alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'ascensore;
  - lista dei requisiti essenziali di sicurezza presi in considerazione o esplicito riferimento alla norma armonizzata adottata;
  - un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
  - i risultati dei calcoli di progettazione eseguiti o fatti eseguire dall'installatore;
  - relazioni sulle prove effettuate, se applicabile;
  - esemplare delle istruzioni di cui al punto 6.2 dell'allegato I della Direttiva;
  - copia delle dichiarazioni di conformità UE dei componenti di sicurezza e di tutti i componenti facenti parte dell'impianto oggetto della certificazione;
  - copia di certificati di esame UE del tipo per i componenti di sicurezza utilizzati;
  - ogni altro documento attinente l'attività di valutazione della conformità relativo a problematiche di ingegneria e/o norme correlate.

La doppia sottoscrizione per accettazione del modulo di affidamento d'incarico e dell'offerta da parte del Cliente costituisce formale incarico per l'esecuzione dell'attività di certificazione. Al momento del ricevimento dell'offerta e dell'affidamento d'incarico sottoscritti OEC riasamina la completezza e la correttezza dei documenti ricevuti e procede con l'accettazione dell'incarico, mediante la redazione e l'invio al Cliente dell'Accettazione d'incarico (**Mod. 004/03**) sottoscritta dal legale rappresentante, ove sono allegate le condizioni di fornitura pattuite quale espresso riferimento al presente *Regolamento*. L'invio dell'attestazione d'incarico sancisce l'accettazione dell'impegno contrattuale da parte di OEC. Ad ogni incarico viene assegnato un numero identificativo univoco della pratica che è riportato sulla documentazione prodotta al fine di renderla in ogni momento identificabile (per es. documentazione tecnica, schemi ecc.). Quindi, OEC srl, assegna l'incarico ad uno dei suoi ispettori qualificati alla valutazione della conformità che avrà il compito di esaminare i documenti, approntare il sopralluogo e redigere il rapporto di prova, ecc. Il nominativo dell'ispettore incaricato è comunicato contestualmente al Cliente che può ricusarlo entro tre giorni dalla comunicazione del nominativo, giustificandone le motivazioni in forma scritta.

**00.9.2. Attività di Valutazione della Conformità**

Secondo quanto indicato nella Direttiva 2014/33/UE l'attività di OEC srl, che si esplica secondo un proprio schema di certificazione applicato agli allegati di cui al paragrafo RG-00.9.1, deve essere diretta a verificare la conformità dell'ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili previsti dall'allegato I della suddetta direttiva.

*Ai sensi dell'art. 14 della Direttiva Ascensori l'installazione di ascensori conformi alle norme armonizzate sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della Direttiva stessa.*

*Classificazione dei rilievi:*

- **Non Conformità:** condizione di mancato rispetto di uno o più requisiti come da definizione. Le *Non Conformità* comportano la sospensione dell'iter di certificazione e devono essere risolte dall'Installatore, verificate e chiuse da OEC prima del rilascio del Certificato di Conformità del prodotto. La mancata soluzione delle *Non Conformità* ri-

	<b>Regolamento per la Valutazione della Conformità</b>			<b>RG-00</b>
	MQ Ed.ne 02	REVISIONE N° 01	13 febbraio 2016	Pagina 11 di 18

levate comporta il rifiuto del rilascio del Certificato. In tal caso la OEC srl motiva dettagliatamente tale rifiuto, indicando specificamente le carenze rilevate.

- **Prescrizione:** indicazione all'installatore dell'assenza di elementi o non rispetto di requisiti che non pregiudicano l'utilizzo in sicurezza dell'ascensore, che devono comunque essere risolte, verificate e chiuse da OEC prima del rilascio del Certificato di Conformità.

#### *Iter di valutazione*

OEC srl assegna l'incarico ad uno dei suoi ispettori qualificati alla valutazione della conformità.

L'iter di valutazione si compone di due fasi:

- **analisi documentale** diretta a verificare che la documentazione presentata sia completa e conforme alle norme di riferimento e alle norme correlate.

- **ispezione del prodotto** per verificare che lo stesso sia costruito conformemente a quanto indicato nella documentazione tecnica e che siano soddisfatti i Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza e per eseguire le prove necessarie a verificare l'efficienza e la funzionalità dei dispositivi di sicurezza installati.

- **Analisi documentale e redazione del Verbale di Verifica Documentale (Mod 004/05):** Se la documentazione relativa all'ascensore è completa e conforme alla norma dichiarata l'ispettore redige il **Verbale di Verifica Documentale** con esito positivo, in caso contrario emette un verbale con esito negativo riportando, motivandole, le mancanze od incongruenze; questo verbale viene inviato all'Installatore che deve integrare entro 120 gg la documentazione richiesta; qualora l'Installatore non ottemperasse a quanto richiesto nei termini prescritti OEC comunica la chiusura della pratica ed emette fattura per le competenze spettanti. L'Installatore deve inoltrare una nuova domanda qualora volesse riprendere l'iter di certificazione del medesimo prodotto.
- **Verifica in campo e redazione del Rapporto di Prova (Mod 001/05):** Una volta accertata la completezza della documentazione del prodotto da certificare l'ispettore in accordo con l'Area Amministrativa, che tiene i contatti con il cliente, fissa il sopralluogo in campo. I tempi per l'esecuzione delle verifiche presso l'edificio o la costruzione ove è ubicato l'ascensore, vengono concordati con l'Installatore che ha la facoltà di richiedere lo spostamento della data di esecuzione pianificata della verifica. L'ispettore incaricato esegue e fa eseguire tutte le prove necessarie ad accertare la conformità dell'impianto alla norma dichiarata quindi redige il **Rapporto di prova** a cui è assegnato un numero identificativo, univoco e progressivo. Il rapporto di prova ove sono riportati tutti i rilievi e le misurazioni eseguite durante il sopralluogo è sottoscritto all'atto della sua chiusura dal legale rappresentante della ditta installatrice o suo facente vece.
- **Redazione del Verbale di Verifica Finale (Mod 005/05):** Se l'ascensore ha superato tutte le prove e le verifiche effettuate dall'ispettore durante il sopralluogo, questo redige il **Verbale di Verifica Finale** con esito positivo, in caso contrario emette un verbale con esito negativo e riporta, motivandole, le Non conformità e/o le prescrizioni riscontrate; questo verbale viene inviato all'Installatore che deve entro 120 gg eliminare le non conformità e prescrizioni richiedendo un ulteriore sopralluogo al fine di valutare la corretta attuazione delle azioni o provvedimenti correttivi e la sussistenza delle condizioni necessarie per riprendere l'iter di certificazione. Qualora l'Installatore non ottemperasse a quanto richiesto nei termini prescritti OEC comunica la chiusura della pratica, motivando le cause del diniego di certificazione, ed emette fattura per le competenze spettanti. Qualora l'Installatore volesse certificare il medesimo prodotto deve ripresentare domanda a OEC srl riprendendo l'iter sopra descritto; non possono essere accettate domande presentate in precedenza ad altri organismi.

#### *Riesame e Decisione relativa alla certificazione*

Tutti i documenti facenti parte dell'attività di valutazione sono, quindi, sottoposti a riesame da parte del *Comitato di Certificazione* che, come definito al successivo punto 00.9.3, è composto da membri esperti, i quali non hanno preso parte al processo di valutazione. Il Comitato verifica la correttezza dei documenti, accerta che siano state effettuate tutte le prove necessarie e che queste siano congruenti con quanto richiesto all'atto della domanda, quindi delibera il rilascio o rifiuto del Certificato di Conformità.

#### *Emissione del Certificato di Conformità*

**OEC srl** visto l'esito positivo dell'iter procedurale redige il relativo Certificato di Conformità (**Mod. 002/05**), o Certificato di Esame Finale (**Mod. 003/05**), appone o fa apporre all'installatore il suo numero identificativo (**n° 1820**) a lato della marcatura CE nella cabina dell'ascensore e compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 dell'allegato I.

Il Certificato a titolo esemplificativo contiene i seguenti dati:

- Il riferimento alla Direttiva.
- Procedura di Valutazione della conformità adottata.
- Gli identificativi del prodotto certificato.
- La sede legale dell'Installatore.
- La data di rilascio della certificazione.
- Il riferimento all'Esame UE del tipo (se applicabile).
- Nome ed indirizzo dell'Organismo Notificato.

	<b>Regolamento per la Valutazione della Conformità</b>			<b>RG-00</b>
	MQ Ed.ne 02	REVISIONE N° 01	13 febbraio 2016	Pagina 12 di 18

- Il numero del Certificato.
- Il riferimento al Rapporto di Prova (*Mod 001/05*) che è parte integrante del Certificato quale espressa descrizione dell'ascensore oggetto di valutazione.

Il Certificato rilasciato viene inserito nell'Elenco dei Certificati e successivamente trasmesso in copia al Ministero competente e, se applicabile, all'Ente di Accreditamento, nonché reso pubblico a mezzo divulgazione sul sito internet di OEC srl.

L'Installatore dopo aver ottenuto la conformità dell'ascensore da parte di OEC srl prima dell'immissione sul mercato, ai sensi dell'art. 19 della Direttiva Ascensori appone la marcatura CE nella cabina dell'ascensore, e sotto la responsabilità di OEC srl, il numero di identificazione dello stesso a lato della marcatura CE. Inoltre, l'Installatore compila la dichiarazione di conformità UE per ogni ascensore, la cui copia deve essere conservata per dieci anni; copia della stessa deve essere messa a disposizione delle autorità competenti se richiesta.

### 00.9.3. Comitato di Certificazione

Il Comitato di Certificazione è un organo collegiale interno all'organismo che si riunisce con cadenza stabilita dalle necessità dell'attività svolta e su decisione del Direttore Tecnico qualora si manifestino problematiche legate alle attività di valutazione della conformità di OEC, non meglio risolte o adeguatamente previste dalle vigenti normative.

I compiti del *Comitato di Certificazione* sono :

- Affiancare OEC nello sviluppo delle politiche relative alle proprie attività di certificazione;
- Contrastare ogni tendenza commerciale o di altra natura, da parte di OEC srl, che impediscano una congruente ed obiettiva effettuazione delle attività di certificazione;
- Fornire suggerimenti su aspetti che possono influenzare la fiducia nella certificazione, compresi la trasparenza e la percezione del pubblico;

Il Comitato di Certificazione, presieduto da uno dei membri interni, si riunisce inoltre qualora sia necessario dare una interpretazione oggettiva, quanto più possibile rispondente ai dettami della sicurezza, nell'applicazione delle normative vigenti a casi particolari. Questo a garantire una maggiore professionalità alla clientela di OEC srl.

Le decisioni che il Comitato di Certificazione è chiamato a prendere sono elaborate sulla base delle informazioni raccolte durante il processo di valutazione e di ogni altra informazione pertinente.

Il Comitato può esprimere parere su ogni altra questione che gli venga sottoposta dalla Direzione Tecnica di OEC o dai suoi componenti. Nelle sue funzioni il Comitato può avvalersi, a titolo consultivo di tutti gli specialisti nei casi in cui si dovesse ravvisare l'opportunità. La durata del Comitato di Certificazione è quadriennale e le decisioni sono assunte all'unanimità, e qualora questa non si raggiungesse il parere è da intendersi negativo.

Il Comitato di Certificazione è regolarmente costituito se è presente almeno uno dei membri nominati, fatto divieto espresso alla partecipazione nelle decisioni di delibera ai membri eventualmente coinvolti nelle varie fasi del processo di certificazione su cui il Comitato di Certificazione è chiamato a deliberare.

#### *Composizione e nomina del Comitato di Certificazione*

Il Comitato di Certificazione è composto da due membri interni di OEC e uno o più membri esterni nominati dall'Amministratore di OEC srl.

Sono membri Interni:

- Il Direttore Tecnico;
- Il Vice Direttore Tecnico.

I membri esterni sono scelti attingendo dagli ambiti professionali, considerando la natura delle problematiche da affrontare.

Nel caso di decadenza di un componente, l'Amministratore di OEC procede a nuova nomina con le stesse modalità.

Il Comitato di Certificazione adotta e opera secondo un proprio regolamento (RG-03) che è parte integrante del Manuale di Qualità di OEC srl.

### 00.9.4. Comitato per la Sorveglianza dell'imparzialità

Il Comitato per la Sorveglianza dell'imparzialità è un organo collegiale interno a OEC che si riunisce con cadenza periodica, almeno una volta l'anno e/o secondo le necessità dei vari casi e su decisione della Direzione qualora si manifestino problematiche relative alla salvaguardia dell'imparzialità di OEC.

I membri esterni del Comitato sono stati designati ai sensi del punto 6.2 delle norme ISO/IEC 17021, attingendo negli ambiti delle organizzazioni di rappresentanza professionali e non, considerando la rappresentatività che le organizzazioni hanno relativamente alla natura dell'organismo e alle problematiche da affrontare.

Ha la funzione di garante dell'indipendenza e dell'imparzialità di OEC srl nello svolgimento delle attività di certificazione, è composto da un minimo di 3 membri, individuati in modo da consentire un'equa rappresentanza delle principali categorie interessate (es. *organi istituzionali, associazioni di categoria, organismi di controllo, associazioni a tutela dei consumatori e clienti*) senza che predominino singoli interessi, salvaguardando in tal modo la trasparenza e l'imparzialità di giudizio.

	<b>Regolamento per la Valutazione della Conformità</b>			<b>RG-00</b>
	MQ Ed.ne 02	REVISIONE N° 01	13 febbraio 2016	Pagina 13 di 18

Non sono ammessi i dipendenti ed i soci di società di consulenza ed i liberi professionisti che svolgono attività di consulenza in materia di Sistemi di Gestione Aziendali.

Il Comitato di Sorveglianza adotta e opera secondo un proprio regolamento (RG-02) che è parte integrante del Manuale di Qualità di OEC srl.

## **RG-00.10 RINUNCIA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE**

### **00.10.1. Rinuncia**

L'Installatore qualora per motivazioni inerenti aspetti tecnici che impediscono il superamento di problematiche (oggetto di non conformità) che precludono di arrivare alla certificazione di quel prodotto può rinunciare alla certificazione a mezzo di avviso scritto previo il pagamento delle spettanze pattuite con OEC.

### **00.10.2. Sospensione**

Per le certificazioni rilasciate OEC provvede a sospendere la Certificazione se viene segnalato o venga a conoscenza dei seguenti casi:

- l'Installatore fa un uso ingannevole del certificato rilasciato;
- l'Installatore ha rilasciato dichiarazioni false e mendaci in grave inosservanza al presente *Regolamento*;
- l'Installatore ha modificato prodotto con una rilevante non conformità rispetto alla documentazione tecnica presentata a OEC srl e ai Requisiti Essenziali di Salute e di Sicurezza fissati dalla Direttiva;
- l'Installatore non consenta lo svolgimento delle verifiche alla presenza degli auditor ACCREDIA o di membri di altre organizzazioni aventi diritto;
- l'Installatore risulti moroso nei pagamenti delle attività erogate da OEC;
- l'Installatore abbia richiesto volontariamente la sospensione.

La sospensione della certificazione (che comporta la temporanea non validità della stessa) è notificata all'Installatore con lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC, per decisione e a firma del Responsabile Tecnico; nella comunicazione è indicato il motivo della sospensione e le scadenze temporali entro cui attuare le azioni correttive richieste.

A seguito della sospensione l'installatore deve:

- A. non utilizzare o restituire l'originale/i del certificato/i di conformità;
- B. non utilizzare copie e riproduzioni del certificato/i;
- C. astenersi dal pubblicizzare ulteriormente la certificazione.

Le sospensioni sono rese pubbliche da OEC srl, e sono sempre comunicate:

- al Ministero competente e agli altri Organismi Notificati;
- all'Ente di Accreditamento nei tempi e modi da questo stabiliti (se applicabile);
- Eventuali altri Enti aventi diritto nei tempi e modi da questi stabiliti.

Le spese sostenute da OEC per eseguire eventuali verifiche o attività causati da provvedimenti di sospensione sono a carico dell'Installatore. Se quest'ultimo non risolve, nel tempo stabilito da OEC le problematiche che hanno portato all'adozione del provvedimento di sospensione, OEC provvede a sanzionare con la revoca del Certificato.

Il periodo di sospensione non può essere superiore a 6 mesi: trascorso tale termine si tramuta in revoca della certificazione, il provvedimento di sospensione può essere ritirato anche prima dello scadere del periodo di sospensione deciso, ma solo a condizione che l'Installatore dimostri di aver rimosso le cause che l'hanno provocata.

### **00.10.3. Revoca**

OEC provvede a revocare la Certificazione oltre che nei casi che hanno prodotto la sospensione di cui al paragrafo precedente anche nei seguenti casi :

- uso ingannevole della Certificazione o del marchio tale da portare discredito ad OEC srl;

Qualora l'Installatore non provveda entro i termini prescritti a rimuovere le cause che hanno portato alla sospensione della certificazione di un prodotto, o sono trascorsi inutilmente i termini previsti da questo *Regolamento* OEC provvede a revocare la Certificazione stessa istruendo una pratica presso il proprio Comitato di Certificazione.

La revoca della certificazione è decisa dal Comitato di Certificazione ed è notificata all'Organizzazione con lettera raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax e contenente l'indicazione delle ragioni del provvedimento adottato.

Le revoche dei certificati sono comunicate:

- A. al Ministero competente e agli altri Organismi Notificati;
- B. all'Ente di Accreditamento nei tempi e modi da questo stabiliti (se applicabile);
- C. Eventuali altri Enti aventi diritto nei tempi e modi da questi stabiliti.

A seguito della revoca, l'Installatore deve:

- distruggere o restituire l'originale/i del certificato/i di conformità;
- non utilizzare le copie e riproduzioni del certificato/i;

	<b>Regolamento per la Valutazione della Conformità</b>			<b>RG-00</b>
	MQ Ed.ne 02	REVISIONE N° 01	13 febbraio 2016	Pagina 14 di 18

- o cessare immediatamente l'utilizzazione del logo e dei riferimenti alla certificazione sia in generale e sia su tutti i mezzi pubblicitari su cui compare.

## **RG-00.11 RECLAMI E RICORSI**

### **00.11.1. Premessa**

OEC si impegna a registrare, trattare e conservare reclami e ricorsi ricevuti come previsto dalle proprie procedure interne di gestione delle registrazioni e a gestirli nel rispetto delle clausole di riservatezza di cui alla Politica per la qualità dell'Organismo.

### **00.11.2. Reclami**

OEC prende in considerazione tutti i reclami pervenuti per iscritto dai clienti o da altre parti interessate. Eventuali reclami verbali o telefonici sono presi in considerazione, a patto che non siano anonimi e che siano seguiti, comunque, da una comunicazione scritta. Per tutti i reclami ricevuti, l'Organismo provvede a confermare a mezzo raccomandata A/R o equivalenti (fax o e-mail pec) il ricevimento al reclamante (entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento). I reclami sono identificati e registrati in apposito registro e vengono analizzati dal Responsabile Gestione Qualità con il supporto di persona competente sulle materie oggetto del reclamo ma non coinvolta nelle problematiche all'origine del reclamo stesso. Tale analisi è intesa ad accertare che siano disponibili tutte le informazioni necessarie per valutare la fondatezza del reclamo e per procedere, quindi, alla relativa trattazione.

Nel caso in cui il reclamo si riveli infondato, OEC srl informa per iscritto il reclamante motivando le ragioni per cui il reclamo è da considerarsi infondato. Nel caso in cui il reclamo sia fondato, si procede come segue:

- A. ove il reclamo si riferisca, direttamente, all'operato di OEC vengono analizzati i fatti descritti e le pertinenti evidenze documentali e vengono esaminate eventuali carenze dell'attività svolta dagli ispettori sul piano tecnico, procedurale ed etico. Sulla base delle risultanze di tali indagini, e se richiesto e applicabile, si procede, innanzi tutto, all'adozione delle necessarie correzioni (intese a rimuovere, se possibile, o comunque minimizzare le conseguenze negative nei riguardi del reclamante) e quindi, una volta individuate le cause delle carenze all'origine del reclamo, all'adozione delle necessarie azioni correttive;
- B. ove il reclamo tragga origine dalla non idoneità di un "oggetto" certificato e giudicato idoneo dall'Organismo in sede di certificazione, si procede ad un riesame completo della pratica. L'Organismo provvede a verificare la correttezza dell'attività svolta (metodi seguiti, strumenti utilizzati, modalità di valutazione e rendicontazione dei risultati). Se tale indagine evidenzia carenze nell'attività di certificazione si procede come indicato al punto a). Se dall'indagine emerge che la non idoneità dell'oggetto non è ascrivibile a carenze nell'operato di OEC srl ma a fattori diversi (es. difetti di produzione o non corretta installazione o altro), l'Organismo provvede a notificare all'installatore, per iscritto, il reclamo ricevuto, richiedendo allo stesso l'attuazione di una correzione e, se del caso, di un'azione correttiva. La correzione e l'azione correttiva devono essere sottoposte alla valutazione dell'Organismo. Nel caso in cui il reclamante richieda di non comunicare il reclamo e/o dettagli dello stesso al cliente interessato, OEC srl, fatte le debite valutazioni, può decidere di non dar seguito al reclamo stesso.

I procedimenti di cui ai punti A) e B) sono condotti da personale appositamente incaricato, operante sotto la supervisione della funzione centrale qualità. Su richiesta, scritta, da parte del reclamante, OEC srl fornisce rapporti sullo stato di avanzamento della gestione del reclamo. A conclusione delle attività di cui sopra – dopo aver comunicato per iscritto al reclamante gli esiti del processo di gestione del reclamo – OEC valuta con il suddetto reclamante e con le altre parti coinvolte nel reclamo se, e in caso affermativo in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

### **00.11.3. Ricorsi o appelli**

I ricorsi (o appelli) avverso decisioni assunte o atti compiuti dall'Organismo vengono gestiti nei termini di cui al seguente punto ma non sospendono la vigenza di tali atti fino alla conclusione della relativa trattazione. I ricorsi devono essere presentati con lettera raccomandata A.R. e equivalenti entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla notifica dell'atto contro cui si ricorre.

OEC conferma entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, per raccomandata A/R e o equivalente, l'avvenuta ricezione e presa in carico del ricorso, comunicando contestualmente il/i nominativo/i delle persone a cui viene affidato l'esame del ricorso, ed impegnandosi altresì a fornire al ricorrente, previa richiesta dello stesso, informazioni sullo stato di avanzamento della gestione del ricorso.

La gestione degli appelli viene condotta, fatte le debite distinzioni, con procedimenti analoghi a quelli adottati per la gestione dei reclami di cui al precedente 00.11.2, a partire da un esame iniziale della relativa fondatezza e ammissibilità, da parte del Coordinatore Tecnico della Divisione interessata purché non coinvolto nei contenuti del ricorso stesso, con l'assistenza del Responsabile Gestione Qualità.

	<b>Regolamento per la Valutazione della Conformità</b>			<b>RG-00</b>
	MQ Ed.ne 02	REVISIONE N° 01	13 febbraio 2016	Pagina 15 di 18

Tale gestione deve garantire che vengano tenuti in debita considerazione eventuali casi analoghi, che tutte le fasi di gestione siano correttamente registrate e che vengano definite e proposte tutte le correzioni e azioni correttive applicabili.

Le decisioni finali sono formulate, riesaminate ed approvate dal Comitato per le Certificazioni di OEC secondo le modalità di cui al punto RG-03.2 del Regolamento RG-03 Comitato di Certificazione. Ai membri del Comitato di Certificazione, coinvolti all'origine del ricorso stesso, è fatto divieto espresso di partecipazione alla valutazione del processo oggetto del ricorso. Entro i 3 mesi successivi alla presentazione dell'appello, OEC provvede alla chiusura e alla notifica dell'esito dello stesso al ricorrente a mezzo lettera raccomandata A.R.

#### **00.11.4. Contenziosi**

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia del *Regolamento* per la certificazione è competente, esclusivamente, il Foro di Messina.

#### **RG-00.12 VOLTURA DEL CERTIFICATO**

In caso l'Installatore modifichi la propria ragione sociale o il proprio indirizzo, durante il processo di certificazione di un prodotto, deve comunicare per iscritto a OEC srl le modifiche intervenute, inviando:

- una copia del nuovo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o documento equivalente;
- una copia dell'atto notarile che attesti la suddetta variazione.

Una volta completati tutti gli accertamenti necessari, OEC srl provvederà ad emettere il certificato alla nuova proprietà.

#### **RG-00.13 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

##### **Modifiche al Regolamento**

Le modifiche, conseguenti alle variazioni della legislazione vigente relativa al prodotto, alle norme di accreditamento degli Organismi di certificazione e/o del sistema di gestione di OEC srl comportano la revisione del presente Regolamento. Questo è reso pubblico agli Installatori per i quali vi è una attività in corso, a mezzo di opportune vie di comunicazione preferendo in particolar modo la pubblicazione sul sito internet di OEC ([www.oecsr.it](http://www.oecsr.it)).

In generale i contratti in corso di validità conservano la loro efficacia, eventuali modifiche contrattuali generate dall'applicazione del presente paragrafo saranno concordate e sottoscritte dalle parti.

#### **RG-00.14 USO DEL MARCHIO ACCREDIA**

Nell'utilizzare il marchio ACCREDIA sui verbali di verifica e su altri documenti OEC osserva le prescrizioni contenute nel "Regolamento per l'utilizzo del marchio Accredia".

L'uso del marchio ACCREDIA da parte dei Clienti della OEC è consentito esclusivamente in abbinamento al logo OEC e in conformità a quanto previsto dal Regolamento stesso.

#### **ALLEGATO A - PUBBLICITÀ E USO DELLA CERTIFICAZIONE**

L' Installatore può rendere noto e pubblicizzare nei modi che ritiene più opportuni l'ottenimento della Certificazione del prodotto, può riprodurre integralmente il Certificato ottenuto, ingrandendolo o riducendolo, a colori o in bianco e nero, purché lo stesso resti leggibile e non subisca alterazione alcuna.

Soluzioni differenti da quelle definite dal presente paragrafo devono essere autorizzate, in forma scritta, da OEC srl.

L'Installatore, deve evitare utilizzi ingannevoli o ambigui della certificazione rilasciata da OEC e deve evitare che la certificazione possa intendersi estesa anche a prodotti non coperti dal certificato rilasciato. Nel caso di utilizzo non conforme del certificato rispetto a quanto indicato nel presente paragrafo, OEC srl si riserva di intraprendere opportuni provvedimenti nei confronti dell'Installatore, ivi compreso il ricorso ad opportune azioni legali.

#### **ALLEGATO B - PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLE CONFORMITÀ PER DIRETTIVA**

##### **Direttiva Ascensori Procedura di valutazione della conformità**

Direttiva 2014/33/UE Ascensori

- Esame Finale per Ascensori di cui all'ALLEGATO V
- Verifica dell'Unità per Ascensori – ALLEGATO VIII *mod. G*

#### **ALLEGATO C - INFORMATIVA A NORMA DELL'ART. 13, D. Lgs 30.06.2003 n. 196**

*Codice in materia di protezione dei dati personali – "Codice della Privacy"*

	<b>Regolamento per la Valutazione della Conformità</b>			<b>RG-00</b>
	MQ Ed.ne 02	REVISIONE N° 01	13 febbraio 2016	Pagina 16 di 18

Gentile Cliente, in seguito all'entrata in vigore del Codice sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) ed in conformità a quanto disciplinato dall'art. 13 delle disposizioni di legge in oggetto, desideriamo comunicarVi quanto segue:

**Art. 1 Finalità del trattamento:**

I Vostri dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le seguenti ordinarie finalità: commerciali, amministrative, contabili, esecuzione di obblighi derivanti del quale Lei è parte o per adempiere, prima dell'esecuzione del contratto, a sue specifiche richieste, gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, transazioni, recupero crediti), controllo della soddisfazione del cliente, compimento di ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario ed attività promozionale. I dati sono pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente ulteriormente trattati.

**Art.2 Modalità del trattamento:**

I dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità: raccolta dei dati presso l'interessato, raccolta dei dati presso terzi, raccolta dei dati attraverso la consultazione di pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità, raccolta dei dati mediante strumenti elettronici, trattamento posto in essere con e senza l'ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati, conservazione dei dati per il periodo strettamente necessario al loro utilizzo ed agli obblighi di legge.

**Art.3 Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati:**

L'interessato è tenuto a fornire tutti i dati richiesti, necessari ai fini dell'elaborazione e successiva presentazione delle offerte commerciali ed ai fini dell'espletamento delle pratiche fiscali, amministrative, contabili obbligatorie ai sensi di legge, nonché per adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali.

**Art. 4 Conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere:**

Il mancato conferimento dei dati non darà la possibilità di presentare l'offerta commerciale e di procedere di conseguenza con la fornitura del servizio da Voi richiesto, né di adempiere agli obblighi contrattuali. Il consenso al trattamento non Vi viene richiesto, in quanto il trattamento è svolto per adempiere ad obblighi contrattuali e per assolvere ordinarie finalità amministrative e contabili (provvedimento del 19 giugno 2008, inerente *semplificazioni di taluni adempimenti in ambito pubblico e privato rispetto a trattamenti per finalità di tipo amministrativo e contabile*). **Evidenziamo che:**

Il trattamento dei dati Vs. personali da noi posto in essere, non riguarda informazioni di natura sensibile. La nostra struttura ha predisposto e perfezionerà ulteriormente il sistema di sicurezza, di accesso e custodia dei dati in conformità a quanto dettato dal D.Lgs. 196/2003.

**Art. 5 Comunicazione dei dati a terzi:**

I Vs. dati verranno, come da prassi, comunicati ai seguenti organi: banche ed istituti di credito (per gli emolumenti legati alla forma di pagamento concordata), commercialista (per l'assistenza e consulenza sotto i profili contabili ed amministrativi), potranno inoltre essere esibiti agli organi di controllo che ne facessero richiesta in caso di ispezioni ed accertamenti alla nostra azienda. Verranno inoltre comunicati a studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese ed imprenditori che erogano a noi determinati servizi tecnici, ad enti competenti a rilasciare autorizzazioni specifiche ed ad assicurazioni in caso di controversie per fattispecie coperte da polizze di indennizzo professionale.

In caso di operazioni volte alla risoluzione di contenziosi in genere potranno inoltre essere comunicati al professionista che fornisce assistenza e consulenza legale all'azienda, all'Autorità Giudiziaria competente ed ad aziende che si occupano di recupero crediti. I Vs. dati personali non sono oggetto di diffusione e sono trattati dal Titolare del trattamento e dal personale interno, incaricato del trattamento ivi compresi dai dirigenti, amministratori; saranno inoltre trattati dai sindaci e da agenti rappresentanti.

**Titolare e Responsabile del trattamento è : OEC srl con sede legale in Via Carducci, 7 – 98048 Spadafora (ME). Il Responsabile del trattamento designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti, è il legale rappresentante di OEC srl.**

**Art. 7 D.Lgs. 196/2003 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti**

*L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere: l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 comma 2, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alla lettera a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.*

	<b>Regolamento per la Valutazione della Conformità</b>			<b>RG-00</b>
	MQ Ed.ne 02	REVISIONE N° 01	13 febbraio 2016	Pagina 17 di 18

**I clienti potranno esercitare propri diritti in ogni momento, rivolgendo le richieste a OEC srl con sede legale a Spadafora (ME) in via Carducci 7, anche mezzo raccomandata o fax al numero 090/9941033 o PEC [oeccmessina@arubapec.it](mailto:oeccmessina@arubapec.it).**

	<b>Regolamento per la Valutazione della Conformità</b>			<b>RG-00</b>
	MQ Ed.ne 02	REVISIONE N° 01	13 febbraio 2016	Pagina 18 di 18

LISTA di DISTRIBUZIONE

Da distribuire a:	Indirizzo	Copia N.ro
Ente Autorizzativo : Ministero dello Sviluppo Economico	Via Sallustiana, 53 00187 ROMA	1
Ente di accreditamento : ACCREDIA	Piazza Mincio, 2 00198 ROMA	2
Amministratore Unico (Direzioe)	SEDE LEGALE	3
Responsabile Gestione Qualità	SEDE LEGALE	3
Resp. Amministrativo Acquisti e Commerciale	SEDE LEGALE	3
Direttore Tecnico	SEDE LEGALE	3
CSI	c/o sedi componenti	4